



Repertorio n.51311

Raccolta n.10821

MODIFICA DELLO STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS
con sede in Valfurva (SO), Frazione S.Antonio, Via Gleira
n.25.

Repubblica Italiana

Il giorno ventitri gennaio duemilatredici, in Comune di Bormio (SO), nel mio ufficio in Via Roma n.131/A, innanzi me dott.Pierluigi Corradini, Notaio in Bormio, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è comparso il signor:

GIACOMELLI TULLIO, nato a Valdidentro (SO) l'1 novembre 1939, con domicilio in Bormio (SO), Via Cacciatori delle Alpi n.10, Codice Fiscale GCM TLL 39S01 L557 N, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, rinuncia in quanto occorra col mio consenso alla assistenza dei testimoni per questo atto, nel quale il comparente medesimo, cittadino italiano come esso mi conferma, dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Comune di Valfurva (Provincia di Sondrio), Frazione S.Antonio, Via Gleira n.25, presso l'immobile denominato "LA NOSTRA BAITA" di proprietà della Parrocchia di S.Nicolò Valfurva, Codice Fiscale e Partita IVA: 00529300147, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di SONDRIO con il Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): SO-71713, costituita a tempo indeterminato con mio atto in data 19 settembre 1985 n.16331/3972 di rep. registrato a Tirano il 3 ottobre 1985 al n.1298 vol.21 atti pubblici, e modificata con successivo verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione stessa in data 22 novembre 2012 n.51239/10780 di rep. a mio rogito registrato a Tirano il 23 novembre 2012 al n.1736 Serie 1T, a quanto infra espressamente delegato ed autorizzato in forza del precitato atto modificativo dell'Associazione predetta come infra indicato.

In virtù di questo atto,

premesso

- che con il succitato verbale di assemblea straordinaria totalitaria in data 22 novembre 2012 n.51239/10780 di rep. a mio rogito la suddetta ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Valfurva (SO), Frazione S.Antonio, Via Gleira n.25, anche ai fini del riconoscimento giuridico dell'Associazione stessa, ha deliberato, tra l'altro, di approvare ed adottare, in sostituzione del previgente Statuto dell'Associazione medesima, il nuovo testo di Statuto dell'ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Valfurva (SO) per la disciplina dell'Associazione predetta, composto dal "TITOLO I" al "TITOLO VIII" per complessivi ventitri articoli e quale allegato nel suo nuovo testo inte-

grale sotto la lettera "A" al surrichiamato verbale assembleare di approvazione per atto pubblico notarile per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale verbale e relativo Statuto allegato "A" si fa quindi pieno riferimento e da intendersi qui comunque integralmente riportato;

- che con istanza pervenuta alla Regione Lombardia il 7 dicembre 2012 la suddetta ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Valfurva (SO) ha chiesto il riconoscimento giuridico dell'Associazione stessa ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ai sensi degli artt.1 e 3 del Regolamento Regionale n.2/2001 della Lombardia;

- che con nota Protocollo A1.2013.0002463 del 09/01/2013 della Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Legislativo e Rapporti Istituzionali - Rapporti Istituzionali - l'Amministrazione Regionale competente, con riferimento all'istanza di riconoscimento giuridico dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Valfurva (SO), Frazione S.Antonio, Via Gleira n.25, di cui sopra, ha ravvissato la necessità di modificare lo statuto dell'Associazione predetta nelle parti di seguito evidenziate:

" - Stante il disposto di cui all'art.7, comma 1, DPR 361/2000, che riconduce alla Regione il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla medesima e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola regione, deve essere precisato, all'art.3, che: "L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia";

- L'inappellabilità del lodo, prevista all'Art.22, ultimo comma, deve essere stralciata. La facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, infatti, non può essere negata, nè può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte dell'associato: una clausola o un negozio di tale contenuto sono a considerarsi nulli per contrarietà all'ordine pubblico (Trib. Roma, 13 novembre 1996).

Il superamento delle incongruenze sopra rilevate consentiranno di procedere all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ai sensi degli artt.1 e 3 del Regolamento Regionale n.2/2001.;"

- che con il succitato verbale di assemblea straordinaria totalitaria dell'Associazione predetta in data 22 novembre 2012 n.51239/10780 di rep. a mio rogito il Presidente pro-tempore del Comitato Direttivo dell'ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Valfurva (SO), comparente signor Giacomelli Tullio, è stato espressamente delegato ed autorizzato, al punto 4°) delle relative deliberazioni adottate ad unanimità di voti dall'assemblea straordinaria totalitaria dell'Associazione medesima, ad introdurre nello stesso verbale e nello Statuto associativo ad esso come sopra

allegato tutte quelle modificazioni, variazioni, integrazioni ed aggiunte che dovessero venire richieste dalle competenti Autorità (Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, ecc.) ai fini del riconoscimento giuridico dell'Associazione stessa e comunque per lo svolgimento da parte dell'Associazione della propria attività;

premesso e richiamato quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente signor Giacomelli Tullio, nella sua qualità sopraspecificata di Presidente pro-tempore del Comitato Direttivo della sudetta ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Valfurva (SO), Frazione S.Antonio, Via Gleira n.25, dichiara di modificare e/o integrare in conformità a quanto come sopra richiesto dall'Amministrazione Regionale con la detta nota Protocollo A1.2013.0002463 del 09/01/2013 ed indicato in premessa, come con il presente atto così

modifica e/o integra

gli Articoli 3 - Oggetto - e 22 - Controversie - dello Statuto della ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Valfurva (SO), Frazione S.Antonio, Via Gleira n.25, quale come sopra allegato sotto la lettera "A" al surrichiamato verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione predetta in data 22 novembre 2012 n.51239/10780 di rep. a mio rogito, sostituendosi pertanto alla loro precedente formulazione il seguente loro nuovo testo:

"Art. 3-Oggetto

Scopo dell'associazione è di offrire ospitalità ed assistenza specifica alle persone, affette da gravi problemi di handicap fisico e/o psichico o in condizione di disagio, del territorio della Comunità Montana Alta Valtellina coincidente con i Comuni di Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valfurva e Valdidentro e in casi particolari provenienti da altri Comuni.

L'ammissione avverrà dietro segnalazione/richiesta dei servizi sociali pubblici (aziende sanitarie e/o Uffici di piano) che forniranno valutazioni individuali specifiche.

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando nella seguente area di intervento:

* Assistenza sociale e socio-sanitaria.

La predetta finalità è perseguita attraverso:

- attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione, di riabilitazione, di socio riabilitazione ed educative, mediante attività di stimolazione corporea, uditiva, ritotattile, motoria, sportiva, esecuzione di lavorazioni semplici;

- progetti di integrazione sociale, promozione e realizzazione di iniziative capaci di sensibilizzare il territorio sulle tematiche della disabilità e del disagio creare momenti di confronto utili alla ricerca delle soluzioni alle problematiche più emergenti.

Al fine di favorire l'accesso alla struttura, l'associazione

potrà provvedere al trasporto degli utenti e istituire il servizio di mensa.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, tranne quelle ad esse strettamente connesse.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.";

"Art.22 - Controversie

Le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno devolute, in quanto non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, alla competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, ed in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Il Collegio giudicherà "pro bono et aequo" e senza formalità di procedura, salva tuttavia la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria.".

Si dà quindi espressamente atto ad ogni effetto che il nuovo testo dello Statuto della suddetta ASSOCIAZIONE CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS con sede in Comune di Valfurva (SO), Frazione S.Antonio, Via Gleira n.25, nella sua redazione aggiornata a seguito della superiore modificazione e/o integrazione degli Artt. 3 e 22 succitati alla stregua di quanto come sopra richiesto dall'Amministrazione Regionale ai fini del riconoscimento giuridico dell'Associazione stessa (invariato il resto dello Statuto medesimo), è quello che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al comparente, che in quanto occorra lo approva.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su fogli due per facciate otto, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto con me Notaio per ultimo alle ore sedici.

Firmato:

TULLIO GIACOMELLI.

Pierluigi Corradini Notaio Sigillo



Allegato "A" al n.10821 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art.1-Denominazione

E' costituita l'associazione di volontariato denominata:

"CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS"

con la forma dell'Associazione non riconosciuta, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia, in particolare del D.Lgs. N.460/97.

L'acronimo di O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) potrà permanere nella denominazione dell'Associazione unicamente in caso di perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe delle O.N.L.U.S. con le modalità previste dal succitato decreto legislativo n.460/97. In tal caso, l'acronimo O.N.L.U.S. dovrà essere sempre utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La struttura dell'associazione è ispirata ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia e garantisce l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

L'associazione, originariamente costituita per iniziativa pastorale delle Parrocchie della zona pastorale di S.Colombano, Valtellina Superiore, in collegamento con la Charitas diocesana, nella propria autonomia strutturale ed organizzativa, collabora con le predette istituzioni, per il comune perseguitamento di fini di solidarietà e la comune promozione di ogni forma ed iniziativa di volontariato.

Art.2-Sede

L'associazione ha sede in comune di Valfurva (provincia di Sondrio) Frazione S.Antonio, via Gleira 25, presso l'immobile denominato "LA NOSTRA BAITA", di proprietà della parrocchia di S.Nicolò Valfurva.

Art.3-Oggetto

Scopo dell'associazione è di offrire ospitalità ed assistenza specifica alle persone, affette da gravi problemi di handicap fisico e/o psichico o in condizione di disagio, del territorio della Comunità Montana Alta Valtellina coincidente con i Comuni di Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valfurva e Valdidentro e in casi particolari provenienti da altri Comuni.

L'ammissione avverrà dietro segnalazione/richiesta dei servizi sociali pubblici (aziende sanitarie e/o Uffici di piano) che forniranno valutazioni individuali specifiche.

L'associazione intende perseguitare esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando nella seguente area di intervento:

* Assistenza sociale e socio-sanitaria.

La predetta finalità è perseguita attraverso:

- attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione,

di riabilitazione, di socio riabilitazione ed educative, mediante attività di stimolazione corporea, uditiva, ritotattile, motoria, sportiva, esecuzione di lavorazioni semplici; - progetti di integrazione sociale, promozione e realizzazione di iniziative capaci di sensibilizzare il territorio sulle tematiche della disabilità e del disagio creare momenti di confronto utili alla ricerca delle soluzioni alle problematiche più emergenti.

Al fine di favorire l'accesso alla struttura, l'associazione potrà provvedere al trasporto degli utenti e istituire il servizio di mensa.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, tranne quelle ad esse strettamente connesse.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4-Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo la facoltà degli associati di recedervi.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 - Ammissione degli associati

Possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, in generale le persone che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa, condividendone e accettandone le finalità, che accettino il presente Statuto impegnandosi alla sua osservanza, e versino all'atto dell'iscrizione un'eventuale quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Il Comitato direttivo può accogliere anche l'adesione di enti giuridici, nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita delibera dall'Ente interessato.

L'ammissione di nuovi soci avviene previa domanda motivata da sottoporre a regolare delibera dal Comitato direttivo dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato direttivo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

2. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;

b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica.

Alla domanda di ammissione delle persone giuridiche dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'eventuale diniego da parte del Comitato Direttivo dovrà essere motivato.

Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera motivatamente.

Art.6- - Diritti e obblighi degli aderenti.

I soci hanno tutti uguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa in conformità delle disposizioni del presente Statuto ed alle direttive all'uopo impartite dall'Assemblea, dal Comitato direttivo e dal suo Presidente nell'ambito delle rispettive competenze. Tutti i soci di maggiore età sono chiamati ad esercitare il loro diritto di voto in proprio o per delega scritta alle Assemblee generali dei soci, ordinarie e straordinarie, ad eleggere i membri del Comitato Direttivo e di essere eletto membro del Comitato predetto.

Le cariche associative sono rigorosamente gratuite.

L'associato ha l'obbligo di osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni ritualmente approvati; e di uniformarsi alle disposizioni emanate dagli organi sociali alla stregua delle proprie attribuzioni.

E' espressamente escluso qualsiasi tipo di rapporto associativo improntato ad un carattere di temporaneità.

Art.7 - Recesso, esclusione, morte

I soci decadono per recesso, esclusione e morte. Il socio che, per qualsiasi ragione, cessi di far parte dell'Associazione non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa nè può richiedere la restituzione delle eventuali quote associative versate.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Comitato direttivo, semprchè non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio annuale in corso, purchè la relativa dichiarazione sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale stesso.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea solo per gravi motivi, ed in particolare nei casi di reiterata inosservanza del presente Statuto, dei provvedimenti degli organi associativi e di eventuali regolamenti interni.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

E' garantito il diritto di recesso senza oneri per i soci.

L'associato può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la

deliberazione di esclusione. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto fra vivi, né per successione per atto di morte.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art.8 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il comitato direttivo ed il suo Presidente.

Art.9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è formata da tutti gli associati; essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, a cura del Comitato direttivo, con avviso comunicato a ciascun socio (con lettera, fax o e-mail) almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa. In questo ultimo caso, se il Comitato direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea totalitaria è validamente costituita anche in difetto di formale convocazione.

Art.10 - Funzionamento dell'assemblea

Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente, o in mancanza, dal membro del comitato direttivo più anziano di età presente in assemblea. In difetto di componenti il comitato direttivo spetta all'assemblea di eleggere il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea sarà assistito da un segretario anche non socio, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida comunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato direttivo non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associa-

zione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11- Funzioni dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, sull'approvazione dei bilanci dell'Associazione stessa predisposti dal Comitato direttivo, sulla nomina e revoca dei componenti del Comitato direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, sull'esclusione degli associati, sull'eventuale quota associativa, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio, e su tutto quant'altro ad essa demandato dalla Legge o dal presente Statuto.

Alla potestà dell'Assemblea dei Soci vengono sempre e comunque riservate le seguenti deliberazioni:

- l'approvazione del bilancio Consuntivo e del bilancio Preventivo, ove previsto;
- la deliberazione circa gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- l'eventuale rinnovo dei componenti le cariche sociali.

All'Assemblea spetta anche l'approvazione dell'eventuale regolamento interno, integrativo del presente statuto proposto dal Comitato direttivo; la relativa deliberazione deve essere presa con la presenza e la maggioranza previste dal presente statuto per le modifiche statutarie.

Art.12 - Il comitato direttivo

L'Associazione è amministrata da un comitato direttivo composto da sei membri, nominati dall'Assemblea fra gli associati che durano in carica tre anni, ferme eventuali ipotesi di revoca dall'incarico, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa dalla qualità di associato. I componenti del comitato sono rieleggibili. Il comitato direttivo provvede nella sua prima riunione a nominare tra i suoi componenti il presidente, ed eventualmente un vice presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento, nonchè facoltativamente, un segretario ed un tesoriere.

Il primo comitato direttivo così come il primo presidente ed eventualmente i primi Vice-presidente, segretario e tesoriere sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione dai soci fondatori e durano in carica per il tempo ivi stabilito. Tutte le suddette cariche sono gratuite ed elettive.

Art.13 - Funzionamento del comitato direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce, previa convocazione su invito del suo Presidente da farsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso contenente gli argomenti da discutere, la data, l'ora e il luogo della riunione, indirizzato a ciascun membro del comitato, o, nei casi

di particolare urgenza, anche a voce almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, almeno due volte per esercizio sociale annuale, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga comunque opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato, da parte di un quarto dei soci componenti il comitato stesso.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal suo Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice-presidente, o, in difetto, dal membro più anziano d'età; Il Presidente della riunione è assistito per la redazione del verbale della seduta dal Segretario del comitato se nominato, altrimenti le funzioni di segretario vengono assunte dal componente comitato designato dagli intervenuti. Il relativo verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e da colui che svolge le funzioni di segretario.

Il Comitato direttivo delibera validamente con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.14 - Funzioni del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Comitato provvede inoltre a dare esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci nell'ambito delle proprie attribuzioni; alla formazione e alla redazione dei conti, degli inventari, e dei bilanci che dovranno rimanere depositati presso la sede sociale a disposizione degli associati negli otto giorni precedenti la data di riunione dell'assemblea convocata per il loro esame e per la loro approvazione; alla redazione dell'eventuale regolamento interno da sottoporre all'assemblea; alla nomina ed all'assunzione del personale dipendente, determinandone altresì le mansioni e le retribuzioni; all'approvazione di eventuali convenzioni con enti pubblici e privati; all'autorizzazione di ogni tipo di contratto con terzi di natura reale o obbligatoria, mobiliare od immobiliare, per qualunque importo e per qualsiasi valore, senza limitazione alcuna, necessario od opportuno per lo svolgimento dell'attività dell'associazione; al compimento, tramite il suo presidente, od il vice presidente, od il tesoriere, o altra persona all'uopo designata di tutte le operazioni bancarie, attive e passive, presso qualunque cassa, banca, o istituto di credito; ed a fare quant'altro necessario od opportuno per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, con tutte le relative facoltà, in quanto non espresamente riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spetta infine al comitato direttivo di predisporre il programma e di dare attuazione alle direttive dell'attività dell'Associazione in conformità degli indirizzi generali ap-

provati dall'Assemblea.

Art.15 - Il Presidente del comitato direttivo

Il presidente del comitato direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente eventualmente nominato, presiede il comitato e ne dirige l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato e dell'Assemblea dei soci e coordina i programmi dell'esperienza educativa.

Al presidente del comitato direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente se nominato, spettano inoltre la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio, con tutti i poteri per l'esecuzione delle deliberazioni del comitato e dell'Assemblea in veste di legale rappresentante dell'Associazione, e con facoltà quindi in particolare di stipulare e sottoscrivere in nome e per conto dell'Associazione stessa tutti i contratti e le convenzioni approvati ed autorizzati dal Comitato o dall'Assemblea per lo svolgimento dell'Attività sociale, in quanto il comitato o l'Assemblea non abbiano diversamente stabilito, e di nominare avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nonchè procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti approvati od autorizzati dal Comitato direttivo o dall'Assemblea.

Art.16 - Libri obbligatori

Dovranno essere tenuti, a cura del comitato direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato direttivo, ed il libro dei soci.

TITOLO IV

LE RISORSE ECONOMICHE

Art.17 - Patrimonio, entrate, rendiconto, utili e avanzi

L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della sua attività da:

- a) quote ed eventuali contributi associativi deliberati dalla assemblea e contribuzioni volontarie di aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) retta giornaliera a carico degli utenti applicata per ogni giorno di apertura del servizio;
 - i) ogni altra entrata utile al perseguitamento degli scopi associativi e compatibile con la normativa vigente in materia.
- Finché l'associazione dura, i singoli associati non possono

chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualsiasi altra causa del rapporto associativo; così come gli associati stessi non possono ripetere le quote associative ed i contributi eventualmente versati all'associazione.

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio, ivi compreso quello di provvedere all'investimento del denaro che perverrà all'Associazione, nel modo che riterrà più opportuno e congruo per il conseguimento degli scopi sociali.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili - avanzi di gestione - eventualmente maturati dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.18 - Scioglimento associazione e Devoluzione di beni

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione, e delibererà sulla devoluzione del patrimonio sociale, con le maggioranze previste dal presente statuto in conformità all'ultimo comma dell'art.21 Cod.Civ..

In tal caso il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge n.662 del 23/12/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

BILANCIO

Art.19 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto a cura del Comitato Direttivo il bilancio annuale dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il bilancio, così come predisposto dal Comitato direttivo, dovrà essere messo a disposizione per la consultazione degli associati, presso la sede sociale nei dieci giorni antecedenti la seduta di approvazione, con la possibilità di essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VI

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Art.20 - Funzionamento dell'organo di controllo

Il controllo contabile dell'Associazione sarà esercitato da un

revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominato dai soci.

Il revisore nominato ai sensi del comma 1, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di corretta amministrazione e può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo sulla gestione e sul bilancio;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;
- c) partecipare alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea.

Al revisore contabile si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2477 e seguenti del codice civile.

Il revisore viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, almeno 3 giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il fax e la posta elettronica).

TITOLO VII

VOLONTARI E COLLABORATORI

Art.21 - Generalità

L'associazione si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può avvalersi dell'apporto di lavoratori dipendenti o di collaboratori nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'associazione valorizza diverse forme di volontariato in accordo con le Parrocchie del Vicariato di Bormio e la Charitas diocesana.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Controversie

Le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno devolute, in quanto non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, alla competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, ed in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Il Collegio giudicherà "pro bono et aequo" e senza formalità di procedura, salvo tuttavia la facoltà delle parti di ri-

correre all'autorità giudiziaria.

Art.23 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Bormio, 23 gennaio 2013

Firmato:

TULLIO GIACOMELLI.

Pierluigi Corradini Notaio Sigillo